

Statuto dell'associazione culturale "Stefano Frapporti - Cabana"

ART. 1

È costituita l'associazione denominata "Stefano Frapporti - Cabana" con sede
IN ROVERETO (TN) VIA CAMPAGNOLE 22

ART. 2 (Natura e limiti)

1. L'associazione "Stefano Frapporti - Cabana" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.
3. L'Assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all'attività del gruppo.

ART. 3 (Scopi)

1. L'Associazione non ha scopi di lucro.
Ha durata illimitata nel tempo.
È una libera associazione culturale, indipendente, aconfessionale ed apartitica.
L'Associazione ha come scopo primario informare e sensibilizzare sulle problematiche concernenti e collegate al sistema carcerario.
2. Realizza i propri obiettivi per mezzo di un'insieme di iniziative quali: campagne di sensibilizzazione ed informazione, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, spettacoli, esposizioni, proiezioni di film, concerti ed altre manifestazioni di valenza sociale e culturale.
Collabora con persone, associazioni, enti e quanti perseguano gli stessi scopi dell'Associazione.

ART. 4 (Aderenti)

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità.
2. L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile proporre appello all'Assemblea.
3. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, l'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

ART. 5 (Diritti dei soci)

1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale e il diritto di voto in Assemblea.
2. Hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Doveri dei soci)

1. Gli aderenti all'Associazione devono condividere l'oggetto sociale e rispettare lo statuto.
2. Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
3. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 7 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
2. Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.

ART. 8 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'Associazione, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e può essere convocata a richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un quinto degli aderenti.
3. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.
4. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
 - adotta le linee programmatiche e di attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - elegge le cariche sociali;
 - delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione, pronunciati dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle modifiche statutarie;
 - delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con

qualsiasi numero di soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti.

2. Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. Ogni socio ha diritto a un voto e può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione.

ART. 11 (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 12 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
 - b) quote sociali e contributi degli aderenti;
 - c) contributi di privati o di enti pubblici;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ART. 13 (Bilancio)

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 (Scioglimento)

1. in caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, i beni residui saranno devoluti ad altra persona, associazione od ente scelti dall'Assemblea.

ART. 15 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile che regolano le associazioni.